

CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALE USO

BAR UBICATO PRESSO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

SALVATORELLI –MONETA DI MARSCIANO VIA FRANCESCO

SATOLLI

TRA :

Il COMUNE DI MARSCIANO con sede in LARGO GARIBALDI 1, P.

IVA 00312450547, rappresentato dal Responsabile dell'Area Patrimonio

Cimiteri Area Patrimonio – Cimiteri – sicurezza - edilizia residenziale

pubblica – barriere architettoniche Geom. Marco Todini, come risulta dal

Decreto del Sindaco prot. n. del, ed in virtù della

Deliberazione di Giunta Comunale n. del di seguito

denominato **“Concedente”**

E

..... con sede in Piva

..... rappresentata dal, nato a il

..... C.F.:, domiciliato per la carica

ricoperta presso la medesima Società, di seguito denominato

“Concessionario”.

PREMESSO

Che il Concedente è proprietario di locali destinati a Bar ed ubicati all'interno

dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli –Moneta di Marsciano Via

Francesco Satolli, Scuola Secondaria di 1° Grado, individuati al catasto

fabbricati di Marsciano al Foglio 151 particella 1158 sub 3;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ è stata

approvata la concessione temporanea dell'immobile, l'avviso e il relativo schema di contratto;

che a seguito di pubblicazione dell'avviso, in data _____ con prot.

_____ la ditta _____ ha presentato l'offerta per la concessione

sopra citata dalla quale è risultata aggiudicataria per l'importo mensile di €

_____ ;

che con Determina n. _____ del _____ è stata approvata l'aggiudicazione.

Ciò premesso :

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Il COMUNE DI MARSCIANO di seguito indicato anche come **Concedente** e

come sopra rappresentato, concede in uso temporaneo alla

..... che come sopra rappresentata accetta, l'immobile di

seguito indicato :

- immobile sito in Marsciano Via Francesco Satolli destinato a Bar ed ubicato

all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli –Moneta di Marsciano

Via Francesco Satolli, Scuola Secondaria di 1° Grado, contraddistinto al

Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 151 particella 1158

sub. 3 e costituito da:

- PIANO TERRA (Bar, n. 2 dispense, cucina, spogliatoio, anti wc e wc per la

superficie complessiva di mq. 175,36) come meglio indicato nella planimetria

che si allega al presente contratto sotto la lettera A (allegato A) per farne parte

integrante e sostanziale;

Certificazione energetica: Il Concessionario dichiara di aver ricevuto

l'attestato di prestazione energetica previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-

legge 23.12.2013, n. 145, convertito dalla legge 21.02.2014, n. 9;

ART.2

Il contratto di concessione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula.

Alla scadenza la concessione cesserà improrogabilmente e automaticamente, senza necessità di preventiva formale disdetta.

Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della Legge 392/78 e non costituisce affitto di azienda.

ART.3

E' facoltà del concessionario recedere dalla concessione prima della scadenza, dando comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima. In caso di rinuncia alla concessione, la stessa non potrà essere oggetto di cessione a terzi e sarà considerata estinta ad ogni effetto di legge.

La facoltà di recesso anticipato è concessa anche al Concedente, previa comunicazione al concessionario da effettuarsi con raccomandata a.r. almeno 3 mesi prima, senza che per questo il concessionario possa avanzare pretese o diritti di sorta, fatto salvo il diritto al rimborso della parte del canone corrisposto per il periodo di mancata utilizzazione del bene.

ART.4

Il canone annuo della concessione è convenuto e accettato in euro _____ (euro _____), da pagarsi in 12 rate mensili di € _____ (euro _____) ciascuna, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese puntualmente e comunque con tolleranza massima di venti giorni di ritardo.

Oltre questa data verranno applicati gli interessi previsti dal Regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6.4.2019.

Il concessionario non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso il Monte di Paschi di Siena filiale di Marsciano IBAN : IT63D0103038510000001115783

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone, il presente contratto potrà risolversi fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 5

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le eventuali imposte e sovrimposte gravanti sul bene in concessione sono a totale carico del concessionario.

ART. 6

Il Concessionario provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l'utilizzo dell'Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi delle utenze necessarie al funzionamento dell'immobile (luce, gas e acqua), oltre ad eventuali tributi se dovuti, nonché tutte le spese per la manutenzione ordinaria in ragione della naturale usura per l'uso dell'immobile, che non daranno diritto ad alcun indennizzo, sconto o altri benefici.

Il Concessionario è tenuto a mantenere gli immobili e i locali, nonché i relativi impianti ed infissi oggetto della concessione in buono stato ed in

condizioni di massimo decoro, rispettando e facendo rispettare ogni disposizione vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità e quant'altro attenga all'uso ed al godimento dei medesimi e impegnandosi a mantenere efficienti gli impianti suddetti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario è costituito custode dei locali, dei relativi impianti e di quant'altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è pertanto responsabile dello loro perdita o deterioramento, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che agli immobili potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato ed, infine, per danni da invasione o infiltrazione di acqua nei locali. Il concessionario è inoltre responsabile nei confronti del concedente e i terzi per danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia.

A copertura delle predette responsabilità, il concessionario consegna al Comune concedente apposita polizza assicurativa per danni a persone e all'immobile stesso di qualunque natura per un massimale di € 1.000.000,00;

ART. 6

I locali si concedono per lo svolgimento da parte del concessionario dell'attività di Bar, e possono essere utilizzati solo esclusivamente dagli alunni e personale dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli –Moneta di Marsciano Via Francesco Satolli ed eventualmente da esperti esterni.

Il servizio deve avere per oggetto alimenti e bevande coerenti con le finalità educative dell'Istituzione scolastica. E' vietata la vendita di alcolici e

superalcolici.

E' fatto divieto al Concessionario di mutare tale uso, senza l'autorizzazione del Concedente. Il mutamento della destinazione d'uso non autorizzato produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

E' vietata la subconcessione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Tale infrazione comporta la revoca della concessione.

ART. 7

Con la presente concessione si autorizza il concessionario a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività, ritenendosi il Concedente sollevato da ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività convenuta.

ART. 8

L'attività dovrà essere gestita esclusivamente dal concessionario e nel caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, la concessione stessa non potrà essere oggetto di cessione a terzi pena la sua revoca immediata.

ART. 9

Al termine della concessione, o nel caso di revoca o recesso, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese e senza indennizzo alcuno l'immobile occupato, asportando a giudizio del Concedente quanto realizzato anche con il consenso dello stesso. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di sgombero come sopra detto, il Concedente ha la facoltà di provvedervi d'Ufficio, ponendo a carico del concessionario le relative spese.

Il Concedente può riservarsi la facoltà di esonerare il concessionario dalla rimozione anche parziale delle opere apportate, qualora queste si ritengano

funzionali alla fruibilità dell'immobile senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte del concessionario.

ART.10

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono poste a carico del concessionario.

ART.12

Il Concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati di cui il personale viene a conoscenza, indispensabili alla disciplina dei rapporti nascenti dal presente contratto.

ART. 13

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Letto, confermato e sottoscritto

x il Comune di Marsciano – Marco Todini